



COMUNE DI TORRICELLA DEL PIZZO

PROVINCIA DI CREMONA

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7 DEL 21/06/2024

OGGETTO: DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE, DA PARTE DEL SINDACO, DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE E DEL CONSIGLIO PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI, A NORMA DELL'ARTICOLO 42, COMMA 2, LETTERA M), DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 21/06/2024 alle ore 18:00.

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO il giorno VENTUNO del mese di GIUGNO alle ore 18:00 convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
FARINA ALESSANDRO	S	GEREVINI GIUSY	S	POLI ANTONELLO	S
CHIAPPANI FABIO	S	SESTU FRANCESCO	S	CONTINI MIRKO	S
PELIZZONI DIEGO	S	FADANI CRISTINA	S	FILIPPINI GABRIELE	S
PELLEGRINO ROBERTA	S	MARCHETTI GIACOMO	S		
<i>Totale Presenti: 11</i>			<i>Totali Assenti: 0</i>		

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assiste alla seduta come incaricato alla redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE Sig./Sig.ra DOTT.SSA SABINA CANDELA.

In qualità di SINDACO, il Sig. ALESSANDRO FARINA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

OGGETTO:

DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE, DA PARTE DEL SINDACO, DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE E DEL CONSIGLIO PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI, A NORMA DELL'ARTICOLO 42, COMMA 2, LETTERA M), DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Si dà atto, in via preliminare, che, ai sensi dell'art. 8 del "Regolamento per lo svolgimento, in modalità telematica, delle sedute del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari e della Giunta comunale", approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 29/04/2022, la presente seduta si svolge in forma mista, con la simultanea e contestuale partecipazione del Consigliere Antonello Poli in modalità telematica mediante videoconferenza da remoto, in collegamento in luogo diverso dalla sede comunale, e del Sindaco e dei restanti Consiglieri in presenza fisica nella sala consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva del Sindaco - Presidente;

PREMESSO:

- che, nei giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, si sono svolte le consultazioni per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale di Torricella del Pizzo;

- che, con propria precedente deliberazione C.C. n. 1 in seduta odierna del 21/06/2024, si è provveduto, con esito positivo, all'esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale nelle predette consultazioni elettorali ed alla conseguente convalida della proclamazione dei medesimi eletti effettuata, in data 10 giugno 2024, dal Presidente dell'Ufficio elettorale dell'unica sezione del Comune;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rubricato "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.", e successive modifiche ed integrazioni;

- il Decreto Legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante "Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale.", convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 marzo 2024, n. 38;

CONSIDERATO:

- che l'art. 42, comma 2, lett. m), del T.U.E.L., fra gli atti fondamentali tassativamente riservati alla competenza esclusiva dell'organo consiliare, individua la "definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge";

- che l'art. 50 del T.U.E.L. attribuisce al sindaco, quale organo individuale del comune, le funzioni di responsabile dell'amministrazione del comune e di rappresentante dell'ente;

- che il comma 8 del medesimo art. 50 del T.U.E.L. ascrive al sindaco la competenza alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale;

- che l'art. 50, comma 9, del T.U.E.L., testualmente recita: *“Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. [...]”*;

RAMMENTATO che al consiglio comunale spetta, comunque, la nomina quando si tratti di designare *“rappresentanti del consiglio”* in ordine ai quali sia obbligatoriamente prevista la presenza della minoranza. Ciò in quanto il succitato art. 50, comma 8, del T.U.E.L. declina sì il principio generale che attribuisce al sindaco il potere di nomina dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, ma senza modificare e, dunque, salvaguardando il principio di tutela delle minoranze, per il quale ogniqualvolta per legge o regolamento sia prevista, obbligatoriamente, la presenza della minoranza, la relativa nomina o designazione spetta al consiglio comunale;

DATO ATTO:

- che, nelle predette consultazioni amministrative dell'8 e 9 giugno 2024, è stata presentata ed ammessa una sola lista di candidati;

- che, a norma dell'art. 4, comma 2, del citato D.L. 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 marzo 2024, n. 38, *“Limitatamente all'anno 2024, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non abbiano esercitato il diritto di voto.”*;

- che, essendo stati raggiunti entrambi i *quorum* previsti dal citato art. 4, comma 2, del D.L. n. 7/2024, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 38/2024, come da verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale dell'unica sezione del Comune, sono risultati eletti tutti i candidati compresi nell'unica lista ammessa e votata e il candidato a sindaco collegato;

- che, conseguentemente, i seggi assegnati al consiglio comunale in numero di dieci dall'art. 16, comma 17, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. 14 settembre 2011, n. 148, nel testo modificato dall'art. 1, comma 135, lett. a), della Legge 7 aprile 2014, n. 56, sono stati attribuiti all'unica lista presentata e votata, cosicché a tale lista sono stati attribuiti tanti seggi di consigliere quanti erano i candidati della lista stessa, cioè n. 10;

- che, per quanto precede, i nuovi Consiglieri presenti nel Consiglio comunale del Comune di Torricella del Pizzo appartengono tutti alla maggioranza consiliare e, pertanto, non è presente una minoranza consiliare;

RITENUTO:

- che gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni debbano essere discussi nella prima seduta utile, onde consentire al sindaco di procedere all'eventuale nomina dei predetti rappresentanti nel rispetto dei termini di cui all'art. 50, comma 9, del T.U.E.L.;

- pertanto, di definire tali indirizzi allo scopo di garantire la massima trasparenza nelle nomine ed il perseguimento del pubblico interesse;

VISTI:

- l'art. 64, comma 4, del T.U.E.L., che dispone: *“Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.”*;

- il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante *“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.”*, e successive modifiche ed integrazioni;

- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e rubricato *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*, e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO:

- quanto disposto dall'art. 11, comma 4, del citato D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., per il quale *“Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.”*;

- quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 12 luglio 2011, n. 120, recante *“Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.”*, che estende alle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, le disposizioni in materia di equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate in mercati regolamentati;

- quanto disposto dall'art. 9, comma 7, del già citato D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., per il quale, qualora lo statuto della società partecipata preveda, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, la facoltà del socio pubblico di nominare o revocare direttamente uno o più componenti di organi interni della società, i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca, fatta salva l'applicazione dell'art. 2400, secondo comma, del codice civile;

VISTO il documento denominato *“Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune e del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni (a norma dell'articolo 42, comma 2, lettera m), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)”*, predisposto dagli uffici comunali competenti;

ESAMINATA la proposta, contenuta nel suddetto allegato, riguardante l'adozione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune e del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni;

RITENUTA la proposta qui esaminata meritevole di integrale accoglimento, in quanto pienamente rispondente agli intendimenti di questo Consiglio in materia;

EVIDENZIATO che, alle nomine e alle designazioni di rappresentanti del Comune e del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni, sono assicurate le condizioni di pari opportunità previste dal D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, rubricato “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246.*”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI:

- lo “*Statuto comunale*”, nel testo vigente approvato con deliberazione C.C. n. 15 del 30/04/2016, come modificato con deliberazione C.C. n. 24 del 21/06/2023;

- il “*Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali*”, approvato con deliberazione C.C. n. 55 del 20/12/1994;

- il “*Regolamento per lo svolgimento, in modalità telematica, delle sedute del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari e della Giunta comunale*”, approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 29/04/2022;

ACQUISTO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il parere favorevole espresso dal Segretario comunale reggente, sotto il profilo della regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

CON VOTI unanimi favorevoli, legalmente espressi, per alzata di mano, dal Sindaco, dai n. 9 (nove) Consiglieri presenti votanti presso la sede comunale e, mediante affermazione vocale-audio, dal Consigliere Antonello Poli, collegato in videoconferenza,

DELIBERA

1) **DI DARE ATTO** che le premesse, alle quali si fa qui il più ampio e completo rinvio recettizio, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) **DI APPROVARE**, per quanto motivato in premessa e qui confermato e recepito, il documento denominato “*Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune e del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni (a norma dell'articolo 42, comma 2, lettera m), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)*”, nel testo, costituito da n. 9 (nove) articoli numerati senza interruzione, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

3) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà pubblicata, con effetto di pubblicità legale, per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio *on line*, nel sito internet istituzionale, del Comune di Torricella del Pizzo, accessibile al pubblico, ai sensi del combinato disposto dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, commi 1 e 5, della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ritenuta l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione espressa in forma palese,

CON VOTI unanimi favorevoli, legalmente espressi, per alzata di mano, dal Sindaco, dai n. 9 (nove) Consiglieri presenti votanti presso la sede comunale e, mediante affermazione vocale-audio, dal Consigliere Antonello Poli, collegato in videoconferenza,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-



COMUNE DI TORRICELLA DEL PIZZO

Provincia di Cremona

Via Roma n. 4 - 26040 Torricella del Pizzo (CR) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00323870196
Tel. 0375/99821 - Telefax 0375/99839 - P.E.C.: comune.toricelladelpizzo@pec.regione.lombardia.it
E-mail: comune.toricelladelpizzo@unioneterraefluminis.cr.it
Sito *web* istituzionale: www.unioneterraefluminis.cr.it

Allegato alla deliberazione C.C. n. 7 del 21/06/2024

IL SINDACO
Alessandro Farina

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
Dott.ssa Sabina Candela

**Indirizzi per la nomina e la designazione, da parte del Sindaco, dei
rappresentanti del Comune e del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni
(a norma dell'art. 42, comma 2, lettera m), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)**

**Articolo 1
Disposizioni generali**

1. Il presente atto costituisce l'indirizzo per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune di Torricella del Pizzo presso enti, aziende ed istituzioni, nonché per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge, in ottemperanza alla disposizione di cui all'art. 42, comma 2, lett. m), del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Obiettivo prioritario da perseguire è la designazione e la nomina, quali rappresentanti del Comune di Torricella del Pizzo e del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni, delle persone più idonee all'esercizio della funzione pubblica, indipendentemente da ogni considerazione relativa agli orientamenti politici ed alle condizioni personali e sociali, garantendo altresì il rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.
3. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti ed entro i termini di cui all'art. 50, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000, nomina e designa, con proprio decreto, tutti i rappresentanti del Comune in seno ad organismi esterni allo stesso per i quali sia prevista, per legge, per disposizione statutaria e/o regolamentare o a vario titolo, la presenza di rappresentanti dell'ente, mediante esplicita e diretta indicazione.
4. In ogni caso, il presente atto di indirizzo formula principi generali ai quali l'organo comunale nominante dovrà fare riferimento anche nei casi in cui concorrerà alla nomina in base alla formazione di liste sottoposte al voto assembleare dei soggetti partecipanti o aventi titolo per le nomine negli organismi esterni e, quindi, non frutto di una nomina diretta ed esclusiva attribuita al Comune.
5. Le nomine o designazioni che trovino specifica disciplina in norme di legge, dello statuto e dei regolamenti comunali prescindono dall'applicazione dei criteri di cui al presente atto, fermo restando il rispetto dei principi ivi indicati. Gli indirizzi qui esposti non sono applicabili alle nomine o designazioni di natura istituzionale e/o onorifica.

**Articolo 2
Requisiti per la nomina**

1. I rappresentanti del Comune devono avere i seguenti requisiti:
 - possedere i requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - non trovarsi in alcuna delle posizioni di inconferibilità o di incompatibilità alla nomina previste dal D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.;
 - possedere, in relazione alla natura dell'incarico da ricoprire, un'adeguata competenza, per studi o esperienza, desumibile dal *curriculum vitae*;
 - non avere conflitto di interesse con le mansioni e le funzioni inerenti all'incarico, tenuto conto delle attività e professioni abitualmente svolte, e non avere interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli dell'ente, azienda o istituzione cui si riferisce la nomina o designazione o liti pendenti con i medesimi soggetti;
 - non essere in rapporto di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con il Sindaco;
 - non avere incarichi, consulenze o essere componenti di organi consultivi, di vigilanza o di controllo chiamati ad esprimersi sui provvedimenti e sull'attività presso l'ente per il quale sia disposta la nomina.
2. I rappresentanti sono scelti sulla base delle qualità professionali e delle competenze che possono ricavarsi da:
 - titoli di studio e di specializzazione quali emergano dal proprio *curriculum vitae*, che dovrà essere allegato alla proposta di candidatura;

- esperienze di gestione amministrativa o di direzione di strutture pubbliche o private;
- incarichi accademici o in istituzioni di ricerca;
- incarichi professionali, strettamente attinenti alle specifiche caratteristiche della carica da ricoprire.

Articolo 3 ***Pari opportunità***

1. Alle nomine e alle designazioni sono assicurate le condizioni di pari opportunità previste dal D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246*) e successive modifiche ed integrazioni. Per le società di capitali, verranno garantite, inoltre, le condizioni di pari opportunità previste dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 (*Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati*), dal D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 (*Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120*) e dall'art. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*) e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 4 ***Nomina***

1. Alla nomina provvede il Sindaco con proprio provvedimento, anche nel caso di designazione da parte del Consiglio Comunale, previa dichiarazione dell'interessato indirizzata al Sindaco, da presentare in forma cartacea o telematica, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, nella quale indichi e dichiari:
 - nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, recapiti telefonici e telematici, codice fiscale;
 - l'esplicita accettazione della proposta di nomina, e l'impegno a dimettersi dall'incarico nel caso di inosservanza alle disposizioni di cui al successivo art. 5;
 - la piena conoscenza e accettazione dei presenti indirizzi;
 - di accettare l'incarico;
 - di avere i requisiti richiesti al precedente art. 2;
 - di non avere conflitto di interesse e di non trovarsi in condizioni di inconferibilità o di incompatibilità;
 - di non avere carichi pendenti e di non avere riportato condanne, anche se non definitive;
 - di autorizzare il trattamento dei dati personali.
2. La sopra indicata dichiarazione è allegata al provvedimento di nomina del Sindaco, unitamente al *curriculum vitae* dell'interessato e a copia dei presenti indirizzi.
3. Il provvedimento di nomina, da trasmettere all'incaricato e all'ente per il quale è disposta la nomina, indica la data di decorrenza e scadenza della stessa. Le nomine sono conferite per la durata stabilita dalle norme e dagli statuti che regolano gli organi degli enti cui si riferiscono.
4. Il provvedimento di nomina viene comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Articolo 5 ***Osservanza degli indirizzi programmatici del Consiglio Comunale e degli indirizzi di governo***

1. Coloro che vengano nominati sono tenuti, nell'espletamento dell'incarico, a conformarsi agli indirizzi programmatici eventualmente espressi dal Consiglio Comunale nei settori degli enti suddetti e agli indirizzi di governo.
2. A tale scopo, i nominati sono tenuti:

- ad intervenire, se richiesti, alle sedute del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale e a produrre l'eventuale documentazione richiesta, ivi compresi i verbali delle assemblee;
- a riferire al Sindaco eventuali procedure in atto ritenute in contrasto o non compatibili con gli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale o in presenza di gravi carenze nell'attività o nella gestione dell'ente.

Articolo 6

Designazione dei rappresentanti da effettuarsi direttamente da parte del Consiglio Comunale

1. Nel caso in cui, per legge, statuto o regolamento, sia prevista la designazione direttamente da parte del Consiglio, questa viene effettuata con votazione a scrutinio segreto.
2. In caso di parità di voti, la votazione viene ripetuta seduta stante.
3. Nel caso di ulteriore parità di voti, si procede, seduta stante, al sorteggio tra coloro che abbiano ottenuto parità di voto.
4. Nel caso in cui occorra designare rappresentanti della minoranza consiliare, vale il principio che la maggioranza non può influire sulla scelta del rappresentante della minoranza.
5. A tal fine, prima della votazione, si procede, da parte delle minoranze, ad esprimere le proprie proposte di designazione, possibilmente unitarie.
6. Nel caso di proposte non unitarie, hanno luogo votazioni separate per i rappresentanti di maggioranza e minoranza, alle quali partecipano, rispettivamente, soltanto i Consiglieri di maggioranza e minoranza.
7. Nel caso di mancanza di esplicite proposte di designazione da parte della minoranza, non si applica il principio di cui precedente comma 4.
8. La procedura prevista dal presente articolo si applica anche a tutte le nomine o designazioni da effettuarsi con votazione segreta, direttamente da parte del Consiglio, nel caso in cui, per legge, statuto o regolamento, non sia previsto diversamente.

Articolo 7

Decadenza

1. Il Sindaco provvede, con proprio provvedimento, a dichiarare la decadenza dall'incarico nel caso in cui il nominato non partecipi, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fa parte. A tal fine, va richiesto, all'ente per il quale è disposta la nomina, di comunicare le assenze del rappresentante.
2. Il provvedimento di decadenza, da trasmettere all'interessato e all'ente di riferimento, viene comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
3. La decadenza dell'incarico avviene, altresì, per decesso del rappresentante o a seguito di dimissioni dall'esercizio della funzione svolta.
4. La cessazione dalla carica del Sindaco, per qualunque causa, comporta l'automatica decadenza dei soggetti nominati in rappresentanza del Comune.
5. Gli stessi esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.

Articolo 8

Revoca

1. Il Sindaco provvede, con proprio provvedimento motivato, alla revoca dell'incarico:
 - a. quando vengano meno le ragioni di convenienza o di opportunità che determinarono l'emanazione dell'atto di nomina o di designazione;
 - b. quando vengano meno i requisiti indicati nei presenti indirizzi;
 - c. quando sopraggiungano motivi di incompatibilità o conflitto di interesse;
 - d. quando il nominato metta in atto comportamenti in palese contrasto con gli indirizzi programmatici del Consiglio e gli indirizzi di governo, così come indicati al precedente art. 5, nonché per gravi irregolarità o per inefficienza o pregiudizio degli interessi del Comune o dell'ente di riferimento;
 - e. quando, successivamente alla nomina, venga meno il rapporto fiduciario tra il rappresentante

e il Sindaco o la parte consiliare rappresentata, su istanza di quest'ultima. Contestualmente, si provvede alla sostituzione.

2. Il provvedimento di revoca, da trasmettere all'interessato e all'ente di riferimento, decorre dal decimo giorno successivo alla notifica all'interessato e viene comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Articolo 9 ***Pubblicità degli incarichi***

1. Le nomine e designazioni sono rese pubbliche mediante affissione all'Albo pretorio informatico per trenta giorni e contestuale pubblicazione sul sito internet del Comune.



COMUNE DI TORRICELLA DEL PIZZO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera

7

Del 21/06/2024

OGGETTO

DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE, DA PARTE DEL SINDACO, DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE E DEL CONSIGLIO PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI, A NORMA DELL'ARTICOLO 42, COMMA 2, LETTERA M), DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE
	Data 20/06/2024 <i>F.to CANDELA SABINA</i>

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 7 DEL 21/06/2024

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to FARINA ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE REGG]

F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il **24/06/2024** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data: 24/06/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE REGG]

F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data: 24/06/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE REGG]

DOTT.SSA CANDELA SABINA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **21/06/2024 00:00:00**

Data 21/06/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE REGG]

F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **21/06/2024**

Data 21/06/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE REGG]

F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA
